



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 29/06/2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 maggio 2004, n. 189

Procedura di V.I.A. - Riqualificazione del villaggio turistico "Campo Marino" in località Campo Marino - Comune di Maruggio - Prop. Crisma Finanza s.r.l. L'anno 2004 addì 20 del mese di maggio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

con nota acquisita al prot. n. 7093 del 07.08.2003 la Crisma Finanza S.r.l. - Via Principe Amedeo, 46 - Taranto - ha presentato, ai sensi dell'art. 4, L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione del villaggio turistico "Campo, Marino" in località Campo Marino, nel Comune di Maruggio (Ta);

con nota prot. n. 7555 del 26.09.2003, il Settore Ecologia richiedeva al proponente di provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio di avvenuto deposito dello Studio di Impatto Ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1, 2 e 3, della L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni interessate (Comune di Maruggio e Provincia di Taranto) ad esprimere il parere ai sensi dell'art. 11, comma 4, della stessa L.R.;

con nota acquisita al prot. n. 9.584 del 06.11.2003, il proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni, avvenute sul BURP n. 118, sul quotidiano nazionale "Messaggero" e sul "Quotidiano locale "Quotidiano di Taràrito". Con la stessa nota trasmetteva le copie delle istanze di trasmissione del progetto alla Provincia di Taranto ed al Comune di Maruggio;

con nota acquisita al prot. n. 919 del 29.01.2004, - l'Amministrazione Provinciale di Taranto comunicava di aver richiesto integrazioni al proponente in merito all'intervento proposto;

con nota acquisita al prot. n. 2962 del 18.03.2004, la società proponente trasmetteva per, conoscenza al Settore Ecologia la nota di trasmissione delle integrazioni richieste; con nota acquisita al prot. n. 4210 del 23.05.2004, la Provincia di Taranto ribadiva, nonostante le integrazioni trasmesse dalla ditta istante, la mancanza di documentazione e si riservava di esprimere il parere definitivo dopo la presentazione di detta documentazione;

nei tempi prescritti non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento, secondo quanto prescritto dall'art. 12, comma 1, L.R. n. 11/2001;

il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 28.04.2004, esaminata la documentazione

progettuale e lo studio d'impatto ambientale ha rilevato quanto segue:

Manca una planimetria d'insieme di area vasta che riporti le principali direttrici viarie che consentono l'accesso alla costruende, struttura al fine di valutare l'entità dell'incremento di traffico indotto dalla stessa ed i relativi impatti anche in considerazione dell'importanza dell'intervento.

Non risulta effettuata la vincolante verifica, in riferimento alla richiesta variante urbanistica, prevista dall'art. 51, comma d), della L.R. 56/80.

Manca una rappresentazione planivolumetrica dell'intervento che consenta una valutazione degli impatti visivi anche in riferimento all'edificato esistente; comunque la previsione di PdF che consente per strutture alberghiere altezze sino a 16 mt. a ridosso della fascia costiera appare datata e non conforme agli attuali indirizzi di tutela ambientale.

L'intervento Putt/P ha posti limiti rigorosi di tutela delle fasce costiere consentendo l'edificabilità solo a partire dall'area tra i 200 ed i 300 mt. dal confine del demanio marittimo, insieme ad altre prescrizioni, per un'altezza massima di mt. 7.00; ora appare non più assentibile, subito dopo i 300 mt. dal confine demaniale, portare l'altezza degli edifici sino a ben 16 mt. poiché ciò determina un impatto visivo non tollerabile.

Si evidenzia peraltro che gli indici pianovolumetrico del PdF, si ripete datato e non confortato dall'adeguamento alle intervenute norme di tutela, rappresentano sempre la previsione di massimo utilizzo, e possono essere -adeguatamente ridimensionati specie per motivazioni di tutela paesistico-ambientale.

Non risulta allegata né al progetto, né alla VIA, una adeguata documentazione fotografica.

Manca l'obbligatorio elaborato, previsto dall'art. 4.03 delle N.t.a. del Putt/P della "Verifica di compatibilità paesaggistica" anche se lo stesso risulta poi trattato nella VIA.

L'esame delle tavole degli "ambiti distinti" del Putt/P evidenziano, pur non essendo stata riportata puntualmente la localizzazione dell'intervento sulle stesse (vi è solo una indicazione di massima con un cerchietto):

a) La Tavola della Geomorfologia indica la presenza di un "ciglio di scarpata" nell'area oggetto di intervento per il quale valgono i "Regimi di tutela" di cui all'art. 3.09.3 e le "Prescrizioni di base" di cui all'art. 3.09.04. Tale emergenza geomorfologia non compare nelle tavole progettuali e, considerando le tutele che richiede, va rappresentata sulle planimetrie di progetto in scala adeguata, potendo condizionare pesantemente l'intervento.

b) La tavola Boschi-Macchie-Biotopi indica la presenza di un biotopo per il quale valgono i "regimi di tutela" di cui, all'art. 3.10.3 e le "Prescrizioni di base" di cui all'art. 3.10.4 in adiacenza all'area di intervento,, le stesso andrebbe rappresentato in scala adeguata per poter esaminare l'eventuale interferenza con l'Intervento in progetto;

c) Nella "zona litoranea" come definita nell'art. 3.07.2, i relativi "Regimi di tutela" e le "Prescrizioni di base", non consentono la localizzazione dei previsti vivai, orti, parcheggi, laghetto artificiale, ecc.;

d) Nell'area annessa", art. 3.07.4, comma 4.2, capoverso b, punto 1, le "Prescrizioni di base" vietano la localizzazione del previsto depuratore;

e) Nell' "area annessa", sita nella fascia tra 200 e 300 mt. dal confine del demanio marittimo, art. 3.07.4., comma 4.2, capoverso d, le "Prescrizioni di base" non consentono altezze superiori ai 7 mt.; in progetto risultano altezze di circa 8 mt. (albergo Elios).

Il progetto è carente di una tavola che localizzi le urbanizzazioni esistenti e gli allacci (con particolare riferimento alla rete pubblica per la progettata struttura.

Nella VIA si afferma che l'approvvigionamento idrico avverrà tramite allaccio alla rete pubblica, sebbene risulti posta piuttosto distante dal progettato intervento; poi - pag. 122 - non si esclude la necessità della realizzazione di pozzi anche se si afferma che il prelievo "sarà comunque non di eccessiva entità in considerazione delle limitate quantità di emungimento che saranno effettuate".

Va quantificato il prelievo previsto in considerazione delle "sorgenti" esistenti sulla costa (Torrente Barraco) e quindi delle possibili interferenze con le stesse.

Non viene effettuato alcun dimensionamento dell'impianto di depurazione e di conseguenza della quantità di acque, riutilizzate nei servizi della stessa struttura e di quante impiegate per subirrigazione.

Per la sub-irrigazione è importante conoscere la quantità di acque da smaltire in relazione alla quantità di terreno a verde disponibile ed alla tipologia dello stesso.

La carenza di una relazione,geologica non aiuta a comprendere il complessivo regime delle acque dovuto al progettato complesso turistico.

Poco chiara appare l'ipotesi di accumulo e di riutilizzo di acque meteoriche stante la carenza di dimensionamento;

pertanto, alla luce dei rilievi sopra evidenziati, il Comita Reg.le per la V.I.A. ha espresso parere sfavorevole all'intervento proposto;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 28.04.2004, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione del villaggio turistico "Campo Marino" in località Campo Marino, nel Comune di Maruggio (Ta), proposto dalla la Crisma Finanza S.r.l. - Via Principe Amedeo, 46 - Taranto - ;

Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001

Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli
